



## COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo  
Piazza Umberto I° n.3  
telefono 091/8913200 - fax 091/8781807  
ufficiocomune@comune.partinico.pa.it

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via Mons. Domenico Mercurio n.1  
telefono 091/8907527 - fax 091/8901336  
[poliziamunicipale@pec.comune.partinico.pa.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.partinico.pa.it)  
[poliziamunicipale@comune.partinico.pa.it](mailto:poliziamunicipale@comune.partinico.pa.it)

Responsabile del Settore: Isp. C. Ing. Rosario Gianluca D'Asaro

## Avviso

Sintesi dei contenuti del DPCM 26 Aprile 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 18 del 30/04/2020, e n° 20 del 01/05/2020 le cui disposizioni producono effetto **dalla data del 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020**.

Con tali provvedimenti, pertanto:

**È CONSENTITO, SOLO NEI GIORNI FERIALI, LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':**

- ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto e consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- commercio anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- attività di tolettatura degli animali da affezione con la modalità: consegna dell'animale- tolettatura- ritiro dell'animale;
- attività non imprenditoriali essenziali alla conduzione di terreni agricoli, alla cura degli animali ivi custoditi nonché alla manutenzione di aree verdi private. Per tale finalità è consentita l'uscita nell'ambito del territorio Comunale o in quello di altro Comune una sola volta al giorno e a un massimo di due componenti del nucleo familiare.

**Nei giorni domenicali è disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. E' tuttavia consentito il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.**

**Per la sola domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici anche mediante consegna a domicilio.**

**Sono altresì consentite le seguenti attività:**

- lavori edili, lavori di completamento e finitura degli edifici (collocazione di infissi, impianti elettrici, idrici, di illuminazione, di riscaldamento, opere di tinteggiatura, etc.)
- riapertura degli autosaloni (vendita macchine nuove e usate).

**Inoltre, è prevista la possibilità di svolgere le seguenti attività sociali e religiose:**

- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, a porte chiuse, per le di discipline sportive individuali;
- cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo, ai sensi del DPCM del 26/04/2020 di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Partinico li 03/05/2020

Il Commissario Straordinario  
Dr. Rosario Arena